

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1964

Agevolazioni tributarie per i nuovi investimenti

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge rientra nel quadro delle iniziative intese a favorire gli investimenti produttivistici.

Esso prevede un particolare trattamento agevolativo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, categoria B, nell'ipotesi di realizzo e reinvestimento di plusvalenze di cespiti patrimoniali.

Il provvedimento trae motivo dalla constatazione che molte imprese, pur trovandosi nella possibilità di reperire mezzi finanziari attraverso l'alienazione di cespiti patrimoniali non utilizzabili nella gestione dell'azienda, si astengono dal fare ricorso a tale fonte di finanziamento a causa dell'onere tributario rappresentato in prevalenza dall'imposta di ricchezza mobile, categoria B, dovuta sulle plusvalenze realizzate.

Nell'intento di consentire il superamento di tale ostacolo in vista del reinvestimento dei mezzi stessi in beni produttivi, il provvedimento prevede la riduzione ad un quarto delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, limitatamente alla quota di reddito

corrispondente alle plusvalenze realizzate dalla vendita di beni immobili di proprietà da epoca anteriore al 1° gennaio 1961, a condizione che le plusvalenze stesse siano direttamente reinvestite in beni strumentali necessari per l'esercizio di un'attività industriale ed accantonate in un apposito fondo di bilancio per essere destinate ad aumento del capitale sociale.

Il beneficio della riduzione trova applicazione per le plusvalenze realizzate, nel periodo d'imposta (anno o esercizio sociale) in corso alla data di entrata in vigore della legge e nei due periodi successivi dalle società tassabili in base al bilancio e dalle altre società che chiedono di essere tassate in base al bilancio ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Sono ammesse alla riduzione delle aliquote le sole plusvalenze relative a beni di proprietà da epoca anteriore al 1° gennaio 1961 non ritenendosi di poter estendere il particolare trattamento agevolativo a quelle plusvalenze che, in quanto relative a beni

acquisiti posteriormente alla data suddetta, esprimono il risultato di operazioni di carattere spiccatamente speculativo.

Inoltre, il trattamento agevolativo è stato limitato alle sole plusvalenze relative a beni immobili ritenendosi che per gli altri beni patrimoniali non ricorrano le situazioni che hanno suggerito il particolare provvedimento.

Gli altri limiti dell'agevolazione sono fissati dall'articolo 2 il quale stabilisce che la riduzione delle aliquote può trovare applicazione nei limiti della plusvalenza contabilizzata ed indicata in dichiarazione e che in ogni caso la quota di reddito ammessa alla riduzione non può superare il reddito imponibile dichiarato. Ambedue i limiti sud-

detti muovono dalla considerazione che non si giustificerebbe il riconoscimento di un beneficio nei confronti di chi ha ritenuto di poter sottrarre, in tutto od in parte, la plusvalenza alla tassazione.

La procedura per la concessione del beneficio è prevista dall'articolo 3 il quale stabilisce che la riduzione è applicabile a titolo provvisorio su richiesta del contribuente, salvo revoca e conseguente recupero dell'imposta, con una soprattassa del 50 per cento, qualora non risultino realizzate le condizioni previste dall'articolo 1.

Infine, l'articolo 4 stabilisce la non cumulabilità del beneficio della riduzione con altre agevolazioni previste in relazione a nuovi investimenti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi successivi le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, categoria B, sono ridotte ad un quarto sulla quota di reddito corrispondente alle plusvalenze derivanti dalla vendita di beni immobili di proprietà da epoca anteriore al 1° gennaio 1961, nei confronti delle società tassabili in base al bilancio e delle altre società che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 1958, n. 645.

La riduzione è applicabile a condizione che:

a) le plusvalenze siano direttamente reinvestite, entro il secondo esercizio successivo a quello del realizzo, in beni strumentali di nuova produzione necessari per l'esercizio di una delle attività considerate nel ramo industriale nella classificazione delle attività economiche di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1950, esclusi i mobili e le macchine di ufficio, l'attrezzatura varia e minuta e gli automezzi non adibiti direttamente all'esercizio dell'attività industriale;

b) le plusvalenze siano accantonate in un apposito fondo esplicitamente iscritto in bilancio e portate, entro il quinto esercizio successivo a quello della realizzazione, ad aumento del capitale sociale.

Per le società che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette il beneficio della riduzione è altresì subordinato alla condizione che si sia proceduto alla tassazione in base al bilancio per i tre anni anteriori a quello in cui avviene il realizzo della plusvalenza e vi si proceda anche negli anni successivi e sino a quando non risultano realizzate le precedenti condizioni.

Art. 2.

La riduzione delle aliquote prevista dall'articolo precedente può trovare applicazione nei limiti della plusvalenza contabilizzata nell'apposito fondo ed indicata in dichiarazione. In ogni caso la quota di reddito ammessa al beneficio della riduzione non può superare il reddito imponibile dichiarato.

Art. 3.

La riduzione delle aliquote è applicabile a titolo provvisorio sulla base di esplicita richiesta del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Qualora non risultino realizzate le condizioni di cui all'articolo 1 si procede al recupero dell'imposta sull'intera quota di reddito ammessa al beneficio della riduzione o sulla parte non investita o non destinata a capitale, con ruolo speciale riscuotibile in unica soluzione, da emettere entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui si sono verificati i presupposti per il recupero e si applica una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta da recuperare.

Art. 4.

Il beneficio di cui alla presente legge non compete qualora nello stesso periodo d'imposta venga invocato altro trattamento agevolativo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile per effetto di nuovi investimenti.